

RISPOSTE AI CHIARIMENTI II TRANCHE

Rif.: PA n. 178.2026.FORN - Servizio di Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Gestione delle Emergenze

LOTTO 1 – Formazione sicurezza sul lavoro – Nord e Province Autonome – CIG: BBD44379FB

LOTTO 2 – Formazione sicurezza sul lavoro – Centro CIG: BBD4438ACE

LOTTO 3 - Formazione sicurezza sul lavoro – Sud e Isole – CIG: BBD4439BA1

LOTTO 4 – Formazione sulla cultura della sicurezza - CIG: BBD443AC74

Con riferimento al procedimento in oggetto e alle richieste di chiarimento pervenute, questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune a tutti i lotti ha deciso di comunicare a tutti gli Operatori economici quanto segue:

Quesito n. 41

Qual è la differenza tra: 1. "Learning object – Contenuti ad hoc su richiesta"; 2. "Learning object – prodotto nuovo"?

Risposta al quesito n. 41

Si evidenzia che nella definizione delle voci economiche relative al Lotto 4 di cui all'allegato 20 "Dettaglio calcolo importo dell'appalto/ listino prezzi a base di gara Lotto 4" al Disciplinare di gara, è presente un refuso nella denominazione dei learning object. Deve pertanto farsi riferimento alla terminologia riportata al paragrafo 4 "Modalità di retribuzione del servizio" del Capitolato Tecnico. Ne deriva che per "Learning object-prodotto nuovo" deve intendersi "Learning object – Contenuti ad hoc su richiesta"; e che per "Learning object – prodotto a catalogo" deve intendersi "Learning object – contenuti standard".

Quesito n. 42

"Con riferimento all'art. 8 del Capitolato Tecnico e alle voci "Learning object – contenuti standard", si chiede di confermare se la proprietà esclusiva del Committente riguarda esclusivamente la licenza di utilizzo nell'ambito dell'Accordo Quadro, restando esclusi i contenuti, format, template, metodologie e asset preesistenti dell'Appaltatore non sviluppati specificamente per il Committente, che invece rimarrebbero proprietà di intellettuale dell'Appaltatore."

Risposta al quesito n. 42

Fermo restando quanto previsto all'art. 30 dello Schema di Accordo Quadro "Proprietà intellettuale e garanzie dell'Appaltatore", si precisa che nel caso in cui la Società emittente l'ordine applicativo dovesse ritenere idoneo alle proprie esigenze un learning object già presente all'interno del catalogo dell'Appaltatore, la proprietà intellettuale di quest'ultimo rimane dell'Appaltatore.

Quesito n. 43

Via Tripolitania, 30 - 00199 Roma
Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 8.170.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001- R.E.A. n. 741956



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2023





“Con riferimento alle modalità di erogazione della formazione, si chiede di confermare se, per i corsi per i quali la normativa vigente consente la fruizione in modalità e-learning, saranno ritenute ammissibili e valutate positivamente soluzioni formative già presenti nel catalogo del soggetto formatore, purché conformi ai requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalla documentazione di gara.”

Risposta al quesito n. 43

In merito al quesito formulato, si conferma che potrebbero essere ritenute valide alle esigenze della Società emittente l'ordine applicativo soluzioni formative in modalità e-learning già presenti nel catalogo dell'operatore economico, purché conformi alla normativa vigente e alle previsioni della documentazione di gara.

Resta inteso che, trattandosi di Accordo Quadro, le specifiche modalità di utilizzo e di eventuale adattamento dei contenuti formativi saranno definite di volta in volta nell'ambito dei singoli Ordini Applicativi, in funzione delle esigenze della Società Emittente l'Ordine applicativo.

Quesito n. 44

“Con riferimento all'obbligo di “garantire la prenotazione dell'esame presso l'Ente preposto” previsto per i Lotti 1, 2 e 3, si chiede di chiarire cosa debba intendersi per “Ente preposto” e di indicare, a titolo esemplificativo, quali siano gli enti presso cui devono essere effettuate le relative prenotazioni.”

Risposta al quesito n. 44

In merito al quesito formulato, si chiarisce che con il termine “Ente preposto” deve intendersi l'istituzione o l'organismo pubblico competente per l'espletamento delle attività connesse al conseguimento delle abilitazioni o certificazioni previste dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, con riferimento ai percorsi formativi in materia di sicurezza antincendio, l'“Ente preposto” è rappresentato dal Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, presso il quale deve essere sostenuto l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità tecnica.

Quesito n. 45

“Con riferimento alla previsione secondo cui le aule teoriche saranno composte da un numero medio di 20/25 partecipanti, si chiede di chiarire se tale indicazione sia riferita esclusivamente alla formazione teorica oppure se debba intendersi applicabile anche alle attività formative pratiche, per le quali la normativa e gli Accordi Stato-Regioni prevedono specifici rapporti istruttore/discente (es. 1:6).”

Risposta al quesito n. 45

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 2025, il soggetto formatore deve ammettere un numero massimo di partecipanti per ciascun corso nel limite di 30 discenti. Tale limite è riferito alla struttura complessiva del corso, normalmente riconducibile all'attività di formazione teorica in aula.

Il suddetto limite non si applica ai corsi erogati interamente in modalità e-learning.

Per quanto concerne le attività formative pratiche, si applicano inoltre le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente, che introducono un vincolo più stringente rappresentato dal rapporto istruttore/discente pari a 1:6.

Tale rapporto è finalizzato a garantire un'adeguata supervisione, l'efficacia dell'addestramento e la sicurezza dei partecipanti durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche.

Quesito n. 46

Quesito Formazione per ASPP



Con riferimento alla tabella corsi, riportata al punto 2.5.4 del Capitolato Tecnico, voce n. 12 "Formazione per ASPP – Modulo A + Modulo B + Modulo B_SP3 settore Sanità", si chiede di precisare quale modulo di specializzazione debba essere effettivamente considerato.

Si evidenzia infatti che, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni per la formazione di RSPP e ASPP, il Modulo B_SP3 è riferito al settore Costruzioni, mentre il settore Sanità residenziale e sociale è ricompreso nel Modulo B_SP4.

Si richiede pertanto di confermare se il percorso formativo richiesto debba comprendere:

•il Modulo B_SP3 – Costruzioni (16 ore),

oppure

•il Modulo B_SP4 – Sanità residenziale e sociale (12 ore).

La precisazione è necessaria ai fini della corretta definizione dei contenuti formativi e della relativa durata del corso.

Risposta al quesito n. 46

In merito al quesito formulato, si chiarisce che, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni in materia di formazione per RSPP e ASPP, il modulo di riferimento per il settore Sanità residenziale e sociale è il Modulo B_SP4 (12 ore), mentre il Modulo B_SP3 è riferito al settore Costruzioni.

Si evidenzia, pertanto, che nel Capitolato Tecnico è presente un refuso nella dicitura "Modulo B_SP3 settore Sanità", dovendosi intendere correttamente "Modulo B_SP4 – settore Sanità".

Quesito n. 47

Si chiede di condividere, in linea generale, una stima del numero di corso/edizioni previste nella durata contrattuale di 24 mesi.

Risposta al quesito n. 47

In merito al quesito formulato, si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, non è possibile fornire, al momento, una stima preventiva del numero complessivo di corsi/edizioni che potranno essere richiesti nel corso della durata contrattuale.

Le prestazioni saranno, infatti, attivate e definite di volta in volta mediante l'emissione dei singoli Ordini Applicativi, sulla base delle esigenze della Società Emittente l'ordine applicativo.

Resta fermo che i valori indicati nella documentazione di gara, ove presenti, hanno natura meramente stimata e non vincolante.

Quesito n. 48

Con la presente siamo a sollecitare un riscontro ai chiarimenti inviati nei giorni scorsi ed a chiedere i seguenti nuovi chiarimenti, validi per tutti i lotti di riferimento:

- relativamente al corso "Corso Base_Esperti Prevenzione Incendi (DM 05/08/11)" ai sensi di quanto previsto dal DM 05/08/2011 si richiede se è possibile organizzare il corso in collaborazione con un ordine o con un collegio professionale provinciale, così come previsto dall'art. 4 del citato DM. Inoltre, si richiede quali sono le Regioni ove vi è questa necessità e se è possibile immaginare l'organizzazione di un unico corso presso una provincia in cui far affluire i vari discenti.

Risposta al quesito n. 48

Ai sensi dell'art. 4 del DM 5 agosto 2011, il Corso Base per Esperti in Prevenzione Incendi può essere organizzato in collaborazione con un Ordine o Collegio professionale provinciale, che deve comunque assumere il ruolo previsto dalla norma quale soggetto organizzatore. Non risultano disposizioni del DM che impongano l'organizzazione del corso in specifiche Regioni o che limitino la partecipazione ai professionisti del territorio di riferimento. Pertanto, è generalmente possibile prevedere un unico corso



presso una sede provinciale, con la partecipazione di discenti provenienti da diverse province o regioni, fermo restando il rispetto delle procedure di approvazione e delle eventuali indicazioni organizzative dei competenti Uffici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Quesito n. 49

Vi chiediamo Indicazioni aggiuntive sul concetto di “standard” relativamente all’oggetto e-learning

Risposta al quesito n. 49

Come già indicato dal paragrafo 2.11 “Attività richieste”, lett. c) del Capitolato Tecnico, si ribadisce che per “standard”, con riferimento all’oggetto e-learning, devono intendersi contenuti formativi già presenti nel catalogo del Fornitore, non sviluppati ad hoc per la Società Emittente l’ordine applicativo.

Quesito n. 50

Non sono previste quotazioni per singola utenza su piattaforma del fornitore riguardo i corsi in e-learning del nuovo ASR?

Risposta al quesito n. 50

In merito al quesito formulato, si chiarisce che non è prevista la quotazione per singola utenza su piattaforme del Fornitore per i corsi in modalità e-learning.

I contenuti formativi in e-learning saranno acquisiti in formato SCORM, sia nel caso di prodotti già presenti a catalogo del Fornitore, sia nel caso di contenuti sviluppati ad hoc su richiesta da parte del Committente e/o della Società emittente l’ordine applicativo.

In conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, al paragrafo 2.11 – Learning Object lettera C), tali contenuti dovranno essere forniti secondo standard interoperabili (es. SCORM) e inseriti nella piattaforma di e-learning della Capogruppo FS, non essendo prevista l’erogazione tramite piattaforme del Fornitore.

Quesito n. 51

AQ art. 4. Per quanto attiene la formazione sulla sicurezza, rientrante nel campo di applicazione dell’Accordo Stato Regioni di volta in volta vigente, affinché tale formazione possa svolgersi in conformità delle previsioni di legge, si chiede conferma che il Committente provvederà a fornire (i) un estratto del Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato, in cui sia possibile verificare la tipologia di rischio specifico legata alle mansioni coinvolte nel percorso formativo; (ii) settore di appartenenza del Committente (codice ATECO), dati “raccolta dati partecipanti” ; (iii) tipologia delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta l’abilitazione o l’aggiornamento nonché la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per la corretta gestione dei rischi a cui possono essere esposti i propri lavoratori. Si citano a titolo di esempio il piano di emergenza aziendale e i manuali di utilizzo delle specifiche attrezzature di lavoro, i rischi per l’uso delle stesse e le misure di prevenzione e protezione correlate. Conformemente alla normativa, rimarranno in capo al Committente, in qualità di Datore di Lavoro, gli adempimenti relativi alle richieste di Collaborazione agli Organismi Paritetici, così come la valutazione della validità di eventuale formazione pregressa degli interessati.”

Risposta al quesito n. 51

In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere letta in coerenza con quanto previsto dalla documentazione di gara e, in particolare, con la natura dell’Accordo Quadro.

Al riguardo, il Disciplinare di gara prevede espressamente che, trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni oggetto dell’affidamento saranno concretamente definite mediante l’emissione dei singoli



Ordini Applicativi, all'interno dei quali saranno puntualmente individuati gli specifici contesti operativi, le modalità di esecuzione e le eventuali interferenze.

In tale ambito, come previsto dal Disciplinare nonché dallo schema di Accordo Quadro all'art. 33 - Sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene del lavoro, "al verificarsi dei presupposti, i costi della sicurezza e i relativi D.U.V.R.I. saranno quantificati in sede di emissione degli Ordini Applicativi".

Pertanto, deve considerarsi quale mero refuso, la previsione di cui all'art. 33 dello schema di Accordo Quadro nella parte in cui prevede che "L'importo relativo ai costi della sicurezza è pari a zero, in quanto l'Accordo non presenta rischi di interferenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Per tale motivo non si è provveduto alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.)."

La valutazione della validità di eventuale formazione pregressa è un onere del Committente.

Quesito n. 52

"Quesito punto 4 "Modalità di retribuzione del servizio" del Capitolato Tecnico Con riferimento alla tabella riportata al punto 4 "Modalità di retribuzione del servizio" del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire quanto previsto al punto V16 "Aula attrezzata grande (80 mq 60 persone)" in quanto l'Accordo Stato Regioni - parte 1 "Organizzazione generale" il punto 3 "organizzazione dei corsi" prevede: "per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà: (...) b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning"."

Risposta al quesito n. 52

In merito al quesito formulato, si chiarisce quanto segue.

Il riferimento contenuto nella tabella di cui al punto V16 "Aula attrezzata grande (80 mq – 60 persone)" del Capitolato Tecnico attiene esclusivamente alla dimensione e alle caratteristiche logistiche degli spazi formativi, rilevanti ai fini della valorizzazione economica del servizio, e non incide sui limiti normativi relativi al numero massimo di partecipanti ai corsi.

Resta infatti fermo che, per i corsi disciplinati dall'Accordo Stato Regioni, deve essere rispettato il limite massimo di 30 discenti per ciascun corso, salvo quanto previsto per la modalità e-learning.

Tuttavia, si evidenzia che, nell'ambito dell'Accordo Quadro, potranno essere richiesti anche percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro non strettamente disciplinati dall'Accordo Stato Regioni, per i quali tale limite non trova applicazione.

Quesito n. 53

Al fine di elaborare una corretta offerta economica, si chiede di conoscere la disposizione delle sedi didattiche ricomprese nelle macroaree geografiche dei lotti 1, 2 e 3.

Risposta al quesito n. 53

Trattandosi di Accordo Quadro, le sedi di erogazione delle attività formative saranno definite di volta in volta mediante l'emissione dei singoli Ordini Applicativi, sulla base delle esigenze operative della Società Emittente l'Ordine Applicativo.

Quesito n. 54

In relazione al punto 2.11.A "Analisi dei bisogni e progettazione (tutti i lotti)", l'affermazione "Resta inteso che il corrispettivo per le attività di progettazione non potrà in ogni caso superare il limite massimo di n. 5 giornate/uomo" è riferita a ciascuna prima edizione dei percorsi formativi con durata complessiva superiore a 8 ore, corretto?"



Risposta al quesito n. 54

In merito al quesito formulato, si conferma che il limite massimo di n. 5 giornate/uomo per le attività di analisi dei bisogni e progettazione è riferito a ciascuna prima edizione del percorso formativo, secondo quanto previsto al par. 2.11 “Attività richieste” lettera A) dal Capitolato Tecnico.

Si precisa che, come riportato al paragrafo summenzionato, per tutti i percorsi formativi di durata complessiva non superiore a 8 ore (anche qualora articolati su più giornate), sarà riconosciuto un corrispettivo pari a n. 1 giornata/uomo di progettazione per ciascuna prima edizione.

Quesito n. 55

Con riferimento agli allegati 1,2 e 3 si chiede conferma che quanto riportato relativamente alla comprova dei requisiti dei docenti e che cita “dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante delle Società per cui il docente ha svolto la formazione” in caso di liberi professionisti contrattualizzati con AQ dall’Operatore Economico possano essere sostituite da autocertificazioni degli stessi riportanti quanto richiesto (numero di giornate di formazione svolte; Periodo di riferimento; Oggetto della formazione; Il ruolo del docente).

Risposta al quesito n. 55

La comprova dei requisiti dei docenti deve avvenire secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e, in particolare, nel caso di docenti liberi professionisti, tale documentazione non può essere sostituita dalla sola autodichiarazione del docente.

Tuttavia, nei casi in cui la dichiarazione non risulti oggettivamente acquisibile, potrà essere valutata la produzione di documentazione alternativa, purché idonea a dimostrare in modo oggettivo, puntuale e verificabile lo svolgimento delle attività formative e il numero delle relative ore.

L’eventuale autodichiarazione del docente potrà essere considerata esclusivamente se accompagnata da idonei elementi documentali di riscontro.

Resta ferma la facoltà della Società Emittente l’ordine applicativo di verificare la documentazione prodotta ai fini dell’accertamento del possesso del requisito.

Quesito n. 56

Si chiede di confermare se lo stesso docente possa essere proposto per lo svolgimento delle attività formative sia nell’ambito della tutela ambientale sia nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, qualora risulti in possesso dei requisiti previsti per entrambi gli ambiti formativi.

Risposta al quesito n. 56

Si conferma che il medesimo docente può essere impiegato nello svolgimento delle attività formative sia nell’ambito della tutela ambientale sia nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti, le qualifiche e le esperienze richieste per ciascun ambito formativo, come previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Si precisa, tuttavia, che la possibilità di utilizzare il medesimo docente su più ambiti formativi non comporta in alcun caso una riduzione del numero minimo di docenti richiesto. Pertanto, il concorrente è comunque tenuto a garantire integralmente il numero minimo di docenti previsti dal Capitolato Tecnico, con particolare riferimento al paragrafo 3 – Gruppo di lavoro.

Quesito n. 57

In relazione al paragrafo 8 del capitolato tecnico e all’articolo 30 dell’accordo quadro, in tema di proprietà intellettuale, è possibile richiedere deroga e negoziazione sul testo della clausola specifica.



Si richiede che l'Appaltatore mantenga qualsiasi diritto di proprietà industriale ed intellettuale sui contenuti e sui Materiali dei Corsi di Formazione.

Risposta al quesito n. 57

Si rinvia alla risposta fornita per il quesito n. 42.

Si rappresenta che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è confermata alle ore 13:00 del giorno 07/07/2026.

Antonio Cappiello